



Promemoria relativo al rigetto dell'opposizione

Attenzione: se non è una o un giurista o non ha molta esperienza in campo giuridico, le indicazioni fornite in seguito saranno utili solo nelle situazioni più semplici. Nelle situazioni più delicate è preferibile rivolgersi a persone esperte di diritto, ad esempio a un'avvocata o a un avvocato. Il tribunale non può fornire consulenza in quanto ciò potrebbe dare l'impressione che esso sia prevenuto. Inoltre le indicazioni fornite sono semplificate. Per questa ragione non sono del tutto precise e non coprono tutti i casi possibili.

Procedura

La procedura di rigetto è una procedura sommaria e in linea di principio le prove vengono fornite per mezzo di documenti. Altri mezzi di prova vengono ammessi solo a titolo eccezionale. Di norma non vi è un secondo scambio di scritti. Ciò significa che la prima memoria inoltrata alla o al giudice deve essere completa. Le memorie incomplete potrebbero non andare a buon fine, e causare spese considerevoli.

Competenza

In linea di principio il rigetto deve essere richiesto nel luogo d'esecuzione. Se la parte debitrice si è trasferita, la domanda di rigetto dell'opposizione deve essere presentata nel nuovo luogo di domicilio.

Istanza

La domanda deve contenere un petito e una motivazione con tutti i fatti determinanti (che cosa vuole la parte richiedente dalla controparte e perché?). Il rigetto può essere concesso solo per crediti per i quali si procede all'esecuzione.

Parti e rappresentanza

Le parti devono corrispondere a quelle indicate nel precetto esecutivo. Esse e i rappresentanti di persone giuridiche devono avere il diritto di firma. Chi è incaricato della rappresentanza deve disporre di una procura ed essere autorizzato a condurre un processo.

Petito

Il seguente esempio deve essere adeguato al rispettivo caso concreto:

1. L'istanza è accolta e all'istante è concesso il rigetto definitivo/provisorio dell'opposizione nell'esecuzione n. 123 dell'Ufficio esecuzioni Modello per l'importo di CHF 100.00 oltre a interessi del 5 % annui sull'importo di CHF 100.00 a contare dal 01.01.2018.
2. Spese e ripetibili a carico della parte avversaria.

Motivazione

Alla domanda occorre allegare i seguenti documenti corredati del relativo elenco:

- Procura
- Precetto esecutivo
- Titolo di rigetto:

- a) Si ha un **titolo di rigetto definitivo** se il credito fatto valere risulta da una decisione giudiziaria esecutiva o da una decisione esecutiva di autorità amministrative svizzere. Le decisioni devono essere accompagnate da un'attestazione della forza di cosa giudicata.
- b) Un **titolo di rigetto provvisorio** si fonda su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata. Si ha un tale riconoscimento se il debitore ha confermato con la propria firma di dovere una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Anche contratti bilaterali (ad es. contratto di locazione, contratto di mutuo, contratto di compravendita, ecc.) possono dare titolo al rigetto provvisorio. E-mail o semplici fatture senza firma della debitrice o del debitore non bastano!

Elenco degli allegati e memorie

- Su foglio separato
- Fatta eccezione per la procura, ogni documento deve essere numerato
- Indicazione esatta di ogni documento con data
- Le memorie devono essere presentate in duplice copia (per la o il giudice e la controparte)

Attenzione

Se non è disponibile né una sentenza (decisione) né un riconoscimento di debito *firmato* non è possibile chiedere un rigetto. In simili casi in cui sono disponibili solo mezzi di prova meno evidenti, occorre seguire la procedura ordinaria, di norma tramite l'autorità di conciliazione. In caso di dubbi è raccomandabile rivolgersi a una o a un professionista.

È possibile trovare la giurisdizione di pace competente al link seguente:

<https://www.justiz-gr.ch/1/autorita-di-conciliazione/chi-siamo/giudicature-di-pace/>